



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2274

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Modalità per la presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

Il giorno **23 Dicembre 2021** ad ore **08:47** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

ASSESSORE

MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI

MATTIA GOTTARDI

STEFANIA SEGNANA

ACHILLE SPINELLI

GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13: “Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento” e successive modificazioni ed integrazioni, in particolar modo l’articolo 25 bis, come modificato dall’articolo 8 della Legge Provinciale 29 dicembre 2017 n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), che ha disposto che, a partire dall’anno scolastico 2018-2019, le graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinato nella scuola per l’infanzia vengano compilate ogni tre anni scolastici;

visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg, regolamento concernente “Disposizioni in materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia” in particolar modo l’articolo 4, avente ad oggetto il personale insegnante a tempo determinato;

vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia) e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Regolamento concernente "Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici" (D.P.P. 12.10.2007 n. 22-102/Leg.).

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 458 del 23 marzo 2018 che ha approvato le modalità per la presentazione delle domande per l’inclusione nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 10 agosto 2018 che ha approvato le graduatorie di circolo di coordinamento pedagogico per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021.”;

viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 1536 del 24 agosto 2018 e n. 1088 del 19 luglio 2019 che hanno rettificato le graduatorie di circolo di coordinamento pedagogico per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, già approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 di data 10 agosto 2018.”;

visto l’articolo 4 della Legge Provinciale 28 dicembre 2020, n. 15 che ha aggiunto l’articolo 38 bis alla Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3, prevedendo che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola previsti dall’articolo 44, comma 19, primo periodo, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, sono prorogati fino all’approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2022;

considerato che, per quanto sopra esposto, è necessario addivenire alla formazione di nuove graduatorie per l’assunzione a tempo determinato come insegnante delle scuole per l’infanzia provinciali;

considerata altresì opportuno ammettere con riserva alla procedura concorsuale di cui all'oggetto anche agli aspiranti insegnanti iscritti al corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria (LM85-bis), che entro il 31 luglio 2023 conseguiranno il relativo diploma di laurea, al fine di garantire una maggiore disponibilità di personale nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento;

tenuto conto che la domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie di circolo e negli elenchi per le assunzioni su posti di sezione con competenza linguistica e di sostegno non comporterà l'attribuzione di alcun punteggio agli aspiranti insegnanti;

dato atto che la sopracitata riserva sarà sciolta positivamente nel caso di conseguimento del titolo, previa presentazione di apposita autocertificazione e che la Dirigente del Servizio reclutamento e gestione del personale della scuola provvederà allo scioglimento della riserva in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico;

tenuto conto che anche a fronte dello scioglimento positivo della riserva, agli interessati non sarà attribuito alcun punteggio e la loro posizione in graduatoria sarà determinata sulla base dei titoli di preferenza, di cui all'allegato C).

esaminato il bando di concorso allegato, in cui sono indicate le modalità di svolgimento della procedura, nonché della formazione ed utilizzo delle graduatorie e ritenuto meritevole di approvazione.

visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale A.T.A. ed assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole per l'infanzia e del personale della formazione professionale della Provincia autonoma di Trento sottoscritto il 17 ottobre 2003, e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. concernente i principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo;

visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in particolare l'articolo 39, comma 15, e il decreto legislativo n. 215 del 8 maggio 2001, in particolare l'articolo 18 comma 6 relativo alla riserva dei posti a favore dei militari delle forze Armate;

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm., (Codice in materia di protezione dei dati personali);

visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”;

visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”;

visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, concernente “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell’articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”;

vista la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 “Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap”;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale e successive modifiche, ed in particolare l’articolo 65;

visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 relativo alla riserva dei posti a favore dei militari delle forze Armate;

vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’articolo 15 che ha previsto, tra l’altro, l’obbligo per le pubbliche amministrazioni dall’acquisizione d’ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse;

visto il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

visto il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

visto l’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e s.m. avente ad oggetto "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi", relativo ai titoli di precedenza e preferenza, a parità di merito, per quanto non previsto dall’articolo 25 del citato D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

visto il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e Tecnologica del 28 novembre 2000, recante la determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2830 di data 29 dicembre 2006 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di tassa di ammissione ai concorsi indetti dalla Provincia Autonoma di Trento”;

dato atto che è stata effettuata la prescritta informativa alle Organizzazioni sindacali di categoria sulle modalità di svolgimento della presente procedura concorsuale;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una selezione pubblica per l'inclusione nelle graduatorie di circolo di coordinamento pedagogico per l'assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025;
2. di approvare l'allegato testo del Bando, che forma parte integrante del presente atto deliberativo, nonché i relativi allegati A (Titoli valutabili e criteri di valutazione), B (Precedenze) e C (Preferenze);
3. di ammettere con riserva alla procedura concorsuale di cui all'oggetto anche agli aspiranti insegnanti iscritti al corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria (LM85-bis), che entro il 31 luglio 2023 conseguiranno il relativo diploma di laurea, al fine di garantire una maggiore disponibilità di personale nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento;
4. di disporre la pubblicazione del bando di concorso di cui all'allegato sul sito internet www.vivoscuola.it, nell'apposita area dedicata al concorso, e sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, dando atto che dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale decorre il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in oggetto;
5. di fissare la tassa di ammissione alla procedura in oggetto in 5,00 euro ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 2830 di data 29 dicembre 2006 e successive modifiche ed integrazioni.
6. di dare atto che avverso questo provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato Bando

002 Allegato A

003 Allegato B

004 Allegato C

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL TRIENNIO SCOLASTICO 2022-2023, 2023-2024 E 2024-2025.

L'articolo 8 della Legge Provinciale 29 dicembre 2017 n. 17 (Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018), modificando l'articolo 25 bis della Legge Provinciale 21 marzo 1977 n. 13 (Legge Provinciale sulle scuole dell'infanzia), ha disposto che, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, le graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinato nella scuola per l'infanzia vengano compilate ogni tre anni scolastici, anziché ogni due anni come precedentemente disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg.

L'articolo 37 della Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), disciplina l'accesso agli impieghi provinciali, unitamente al Decreto del Presidente della Provincia 12 ottobre 2007 n. 22-102/Leg., e ss.mm., concernente il "Regolamento per l'accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della L.P. 3 aprile 1997, n.7)".

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg, regolamento che disciplina l'accesso all'impiego per il personale insegnante delle scuole dell'infanzia, prevede, tra l'altro, che le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia provinciali avvengano mediante ricorso ad apposite graduatorie di Circolo per titoli, e che il provvedimento di indizione della procedura determini anche i titoli valutabili, i relativi criteri di ripartizione dei punti e le ulteriori modalità applicative.

L'articolo 4 della Legge Provinciale 28 dicembre 2020, n. 15 ha aggiunto l'articolo 38 bis alla Legge Provinciale 13 maggio 2020, n. 3, prevedendo che i termini di validità delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale del comparto scuola previsti dall'articolo 44, comma 19, primo periodo, della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, siano prorogati fino all'approvazione di nuove graduatorie concorsuali e in ogni caso non oltre il 31 agosto 2022.

Le seguenti disposizioni riguardano, pertanto, le modalità di formazione delle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato del personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE.

Ai sensi dell'articolo 25 bis della Legge Provinciale 21 marzo 1977 n. 13 (Legge Provinciale sulle scuole dell'infanzia) e dell'articolo 4 del D.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg., è indetta la procedura relativa alla formazione delle graduatorie di Circolo per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia provinciali per il triennio scolastico 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

Il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, per il personale della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento – categoria unica 1^ posizione retributiva – è il seguente:

stipendio base: € 14.988,00 annui lordi
assegno: € 2.764,59 annui lordi
indennità int. speciale: € 6.387,53 annui lordi
tredicesima mensilità
assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto
eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, qualora spettanti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del N.O.P. relativo al personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole per l'infanzia sottoscritto in calce al C.C.P.L. 1998-2001 del 19 marzo 2001, e dell'art. 20 dell'ordinamento professionale allegato all'accordo integrativo e modificativo di data 10 novembre 2004 del C.C.P.L. 2002-2005, al personale che abbia maturato 180 giorni di servizio a tempo determinato alla data del 19 marzo 2001 nella qualifica corrispondente, verrà attribuito il trattamento economico della seconda posizione retributiva.

Le suddette voci retributive sono soggette ad adeguamento nel caso di variazioni contrattuali riguardanti il personale di riferimento.

Articolo 1

REQUISITI RICHIESTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Possono presentare domanda di inclusione nella graduatoria di Circolo i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e non superamento del limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero, laddove non in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, di essere familiare di un cittadino di stato membro dell'Unione europea purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno UE per i soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato di protezione sussidiaria;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) idoneità fisica e psichica all'impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste. Prima dell'assunzione, all'atto dell'assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, o qualora si rendesse necessario, durante il rapporto di lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica preassuntiva o di controllo il candidato, il quale può farsi assistere da un medico di fiducia, assumendosi la relativa spesa. Possono venire sottoposti a visita medica anche gli appartenenti alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999, i quali devono non aver perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della loro invalidità, non devono essere di danno alla salute o all'incolumità dei colleghi di lavoro e alla sicurezza dei bambini loro affidati. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 120 del 28/03/1991, la condizione di privo di vista, in relazione all'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti di servizio, delle funzioni e mansioni connesse al profilo professionale, comporta inidoneità fisica e, conseguentemente, la non ammissibilità alla selezione.
- e) non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
- f) immunità da condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell'interdizione, incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale ("dei delitti

dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’art. 35 bis del Decreto Leg.vo 165/2001;

- g) non aver subito condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, e 609-undecies del codice penale, ovvero sanzioni interdittive agli incarichi nelle scuole o ad attività che comportino contatti diretti regolari con i minori;
- h) non aver subito condanne per reati diversi da quelli delle lettere precedenti oppure applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982 n. 646, che alla luce della condotta posta in essere e del tempo trascorso, a giudizio dell’Amministrazione ostino all’assunzione in relazione al profilo professionale messo a concorso;
- i) per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
- l) non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione o per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, posto che in quest’ultimo caso l’Amministrazione si riserva di valutare la rilevanza della condotta posta in essere ai fini dell’eventuale ammissione alla procedura;
- m) possesso del diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale (compreso quello di liceo socio-psico-pedagogico) conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, o del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, o di titolo di studio riconosciuto equivalente o equipollente ovvero di titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale;
- n) essere disponibile a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede dislocata sul territorio provinciale.

Ai candidati non in possesso della cittadinanza italiana sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana per l’esercizio della professione docente, secondo quanto previsto dalla circolare del M.I.U.R. prot. 5274 del 7 ottobre 2013;
- c) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo articolo 2. – MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, nonché alla data di assunzione.

Possono presentare domanda di inserimento con riserva nelle graduatorie di circolo, senza attribuzione di punteggio, secondo i termini previsti dall’articolo 2, gli aspiranti insegnanti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria, che entro il 31 luglio 2023 conseguiranno il relativo titolo di laurea; gli interessati dovranno dichiarare tale circostanza al momento della compilazione della domanda online e possono altresì chiedere l’inserimento negli elenchi per i posti di sezione con competenza linguistica e di sostegno.

La riserva sarà sciolta positivamente nel caso di conseguimento del titolo, previa presentazione di apposita autocertificazione, mediante e-mail indirizzata a serv.perscuola@pec.provincia.tn.it, esclusivamente all’interno delle seguenti finestre temporali:

- dal 1° al 31 luglio 2022
- dal 1° al 31 luglio 2023.

La Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola, successivamente alle citate scadenze, provvederà allo scioglimento della riserva in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico.

In ogni caso, anche a fronte dello scioglimento positivo della riserva, agli interessati non sarà attribuito alcun punteggio e la loro posizione in graduatoria sarà determinata esclusivamente sulla base dei titoli di preferenza, di cui all'allegato C).

Non possono essere assunti coloro che siano stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti per aver conseguito l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché coloro che nei cinque anni precedenti l'assunzione siano stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 32 quinquies, del codice penale (salva interdizione perpetua dai pubblici uffici) o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la medesima categoria e livello cui si riferisce l'assunzione.

Per i destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro di settore, inoltre, è necessario non essere stati oggetto, nei 3 anni precedenti all'eventuale assunzione, di un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato, per le stesse mansioni, ai sensi dell'art. 27 comma 4. del CCPL 17/10/2003 e ss.mm.

L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento, con determinazione motivata della Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola, l'esclusione dalle graduatorie dei richiedenti in difetto dei requisiti prescritti. Nelle more dell'accertamento i richiedenti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'inclusione nelle graduatorie stesse. L'esclusione verrà comunicata all'interessato.

Non potranno essere assunti coloro che alla data di decorrenza del contratto di assunzione a tempo determinato abbiano superato il limite previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo.

Non è ammessa la domanda di coloro i quali siano già insegnanti assunti a tempo indeterminato presso le scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento.

Il responsabile del procedimento è individuato nel direttore dell'Ufficio Concorsi e assunzioni personale della scuola.

Articolo 2

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il candidato che intende chiedere l'iscrizione nelle graduatorie di Circolo per l'assunzione a tempo determinato nelle scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento negli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, deve compilare e presentare l'apposita domanda, a pena di esclusione, con modalità online, collegandosi al portale tematico della scuola trentina www.vivoscuola.it nell'apposita area dedicata al concorso, oppure tramite il "Portale dei servizi on line" www.servizionline.provincia.tn.it, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; se il termine per la presentazione della domanda scade nel giorno di sabato o festivo il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo.

L'accesso alla domanda online deve avvenire tramite la Carta Nazionale dei servizi (CNS) o la Carta Provinciale dei servizi (CPS) oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, seguendo le istruzioni per la compilazione e presentazione che saranno indicate nell'apposita area dedicata. La presentazione della domanda tramite tali modalità equivale, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2468 di data 29 dicembre 2016 e dell'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, alla presentazione

della domanda con apposizione di firma autografa. Nel caso il candidato presenti più domande nei termini stabiliti dal bando, **l'Amministrazione considera valida esclusivamente l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo.**

Nel modulo di domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di ammissione specifici previsti dal precedente articolo 1, l'assenza di eventuali cause ostative alla partecipazione al concorso, i titoli valutabili previsti nell'Allegato A), nonché quanto previsto nel capoverso successivo.

Nella domanda di ammissione il candidato deve altresì dichiarare:

- a. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;
- b. le eventuali condanne penali o di applicazione della pena su richiesta di parte (patteggiamento) passate in giudicato o non ancora passate in giudicato (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti di cui è a conoscenza, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
- c. l'eventuale appartenenza alle categorie di cui all'allegato B) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare e pertanto tali titoli non saranno riconosciuti;
- d. l'eventuale possesso di titoli di preferenza, a parità di valutazione, di cui all'allegato C) al presente Bando. La mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata a manifestazione di volontà di non volerne beneficiare;
- e. il comune di residenza, l'esatto indirizzo, il recapito telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica;
- f. il titolo di studio posseduto ai fini dell'accesso, con indicazione della Scuola/Università che lo ha rilasciato, specificando la votazione finale conseguita o l'iscrizione al corso di laurea in scienze della formazione primaria, indicando che il titolo di laurea sarà conseguito entro il 31 luglio 2023. I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi ai fini dell'accesso solo se siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della normativa attualmente vigente al corrispondente titolo italiano;
- g. i titoli culturali valutabili, secondo l'allegato A) di questo bando, maturati entro la data di scadenza di presentazione delle domande e i titoli di servizio valutabili, sempre secondo l'Allegato A), maturati entro il 31.08.2021;
- h. l'eventuale possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, ovvero, rispettivamente, della lingua e cultura mòchena/tedesca o cimbra/tedesca, rilasciato dalle competenti Commissioni di cui al comma 4 dell'art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13;
- i. l'eventuale possesso dell'attestato di specializzazione per l'insegnamento supplementare rilasciato ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge Provinciale n. 27 del 10 settembre 1993;
- j. l'eventuale possesso del titolo di specializzazione rilasciato a seguito di superamento dell'esame finale del corso di differenziazione didattica sul metodo "Montessori";
- k. l'eventuale possesso di titolo di attestazione di conoscenza della lingua straniera tedesca o inglese riconosciuto valido per l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole per l'infanzia tra quelli sotto elencati:
 - certificazione linguistica di livello almeno B1 rilasciata da ente certificatore accreditato a livello internazionale;
 - diploma di laurea che consente l'accesso all'insegnamento delle lingue straniere citate;
 - idoneità all'insegnamento su posto di sezione/lingua straniera conseguita all'interno del

- concorso per titoli ed esami indetto dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 12 del 12 gennaio 2015 e del concorso straordinario per titoli ed esami indetto con la Deliberazione della Giunta provinciale n. 66 del 24 gennaio 2020;
- superamento di esami di lingua tedesca o inglese all'interno del ciclo di laurea in Scienze della formazione primaria;
- l. il circolo di coordinamento pedagogico nella cui graduatoria si chiede l'inserimento; in caso di mancata indicazione della graduatoria di circolo nella quale si intende essere inseriti il richiedente sarà collocato d'ufficio nella graduatoria ritenuta più idonea dall'Amministrazione in ragione della residenza o del domicilio indicato dall'interessato nella domanda ovvero, in caso di insegnanti residenti e domiciliati fuori dal territorio della provincia di Trento in relazione ad altre e diverse considerazioni di opportunità quali la consistenza delle graduatorie, la facilità di raggiungimento delle scuole del circolo e/o altre che l'Amministrazione in piena discrezionalità riterrà di fare;
 - m. di non essere assunto a tempo indeterminato presso le scuole dell'infanzia della Provincia Autonoma di Trento;
 - n. di aver provveduto al versamento della tassa concorsuale, pari a euro 5,00. Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso i circuiti di **pagamento "PagoPA"**. All'interno del modulo della domanda è disponibile il link al sito pagoPA.provincia.tn.it per effettuare il pagamento. Le informazioni sulle modalità di pagamento sono consultabili nella pagina del portale dei servizi. Il versamento deve essere effettuato con la causale: **"Graduatorie scuola infanzia triennio 2022/2025"** specificando **cognome e nome** del candidato. La suddetta tassa non è rimborsabile;
 - o. l'eventuale appartenenza alla categoria di soggetti di cui all'art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - p. di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso;
 - q. di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell'informativa per il trattamento dei dati personali allegata al bando.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, si precisa che i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale, così come illustrato nella sotto riportata nota informativa.

Si precisa che per il triennio di vigenza, gli insegnanti iscritti in una graduatoria di circolo potranno presentare domanda "fuori graduatoria", con le modalità definite annualmente dal Servizio attività educative per l'Infanzia.

I candidati sono tenuti a comunicare, tempestivamente, al Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di inclusione relativi alla residenza, al domicilio, all'indirizzo e-mail ed al recapito telefonico, avvenuta dopo la data la data di scadenza della presentazione delle domande. La suddetta comunicazione deve essere inviata all'indirizzo PEC serv.perscuola@pec.provincia.tn.it. Dopo l'approvazione delle graduatorie definitive, ogni variazione, anche temporanea, di tali dati deve essere comunicata immediatamente, in forma scritta, al Circolo prescelto.

Si ribadisce che, nella dichiarazione dei titoli posseduti, occorrerà indicare tutti gli elementi e i dati necessari alla valutazione dei titoli medesimi, come ad esempio, per un titolo di cultura: tipo di diploma, indirizzo prescelto, votazione conseguita, data del rilascio e istituto; ovvero, per un titolo di servizio: qualifica professionale, denominazione tipologia ed ubicazione dell'istituzione scolastica, durata del rapporto di lavoro.

Non verranno prese in considerazione, ai fini della valutazione dei titoli, le dichiarazioni incomplete o imprecise, per le quali l'Amministrazione non sia in grado di procedere con assoluta certezza alla valutazione del titolo ed alla attribuzione del relativo punteggio.

Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto disposto dalla legge 12 novembre 2011 n. 183, non è possibile richiedere ed accettare certificati rilasciati da pubbliche amministrazioni che restano utilizzabili solo nei rapporti tra privati; detti documenti devono essere sostituiti dall'acquisizione di ufficio delle informazioni necessarie, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle stesse o delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 il candidato assume la responsabilità della veridicità di tutte le informazioni fornite nella domanda e negli eventuali documenti allegati, nonché della conformità all'originale delle copie degli eventuali documenti prodotti.

L'Amministrazione provinciale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive citate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'insegnante, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sarà escluso o depennato dalla graduatoria e il rapporto di lavoro, qualora instaurato, sarà risolto.

Articolo 3

ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Sono esclusi dalle graduatorie coloro che non risultino in possesso dei requisiti richiesti. L'Amministrazione provinciale si riserva di provvedere all'accertamento dei suddetti requisiti e può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso dei concorrenti in difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione è disposta dalla Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola, sulla base delle dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla struttura provinciale competente.

Articolo 4

DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA VALUTABILI

Relativamente ai titoli di servizio e di cultura valutabili ai fini dell'assegnazione del punteggio, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si dispone quanto segue:

Saranno valutati unicamente i periodi di servizio svolti entro il 31 agosto 2021.

4.1. Servizi svolti presso la Provincia Autonoma di Trento come insegnante delle scuole dell'infanzia, come coordinatore pedagogico o come insegnante della scuola primaria

- a) se svolti successivamente il 1° gennaio 1998 sono accertati d'ufficio;
- b) se svolti anteriormente il 1° gennaio 1998 devono essere puntualmente dichiarati dall'interessato, pena la non valutabilità dei servizi stessi, salvo il caso siano già stati dichiarati in precedenti domande.

Nel caso in cui tali servizi già dichiarati siano nuovamente indicati nella domanda, l'Amministrazione terrà conto solo di quanto dichiarato nella nuova domanda di inclusione nelle graduatorie di Circolo per gli aa.ss. 2022-2025.

4.2. Servizi svolti presso le scuole dell'infanzia equiparate della provincia di Trento

Visto l'Accordo sottoscritto il 16 aprile 2018 dalla Provincia autonoma di Trento, la Federazione provinciale delle scuole materne (FPSM), l'Associazione comunità educative scuola infanzia (COESI), l'Azienda speciale servizi infanzia e famiglia "G.B. Chemelli", la scuola dell'infanzia "Clementino Vannetti", la Fondazione scuola materna di Cavalese e Masi, la scuola dell'infanzia di Serse e la scuola dell'infanzia di Castelnuovo, relativo allo scambio dei dati relativi ai servizi svolti dagli insegnanti e visto l'articolo 43 del D.P.R. 445/2000, **l'Amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento dei servizi svolti presso le scuole equiparate della Provincia autonoma di Trento.**

Tali servizi sono accertati d'ufficio qualora il richiedente abbia indicato, sul modello di domanda di inclusione nelle graduatorie di Circolo, **lo svolgimento di tali servizi e l'ente presso cui sono stati prestati.**

4.3 Servizi svolti come assistente educatore

Tali servizi sono valutabili solo ed esclusivamente se prestati **presso la scuola primaria** e devono essere tutti dichiarati dall'interessato, pena la non valutabilità dei servizi stessi. Non si procede all'accertamento d'ufficio.

4.4 Servizi di cui ai punti B.2, B.4, B.5, B.6, B.7, B.9 e B.10 dell'Allegato A parte integrante del bando.

Tali servizi devono essere tutti puntualmente dichiarati, pena la non valutabilità dei servizi stessi, salvo il caso siano già stati dichiarati in precedenti domande di inclusione nelle graduatorie per le assunzioni nelle scuole dell'infanzia a tempo determinato.

Nel caso in cui tali servizi già dichiarati siano nuovamente indicati nella domanda, l'Amministrazione terrà conto solo di quanto dichiarato nella nuova domanda di inclusione nelle graduatorie di Circolo per gli aa.ss. 2022-2025.

4.5 Servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate nei mesi di apertura estiva aggiuntivi a quelli previsti dal calendario scolastico, negli aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021

Tali servizi devono essere puntualmente dichiarati, pena la non valutabilità degli stessi;

4.6 Titoli di cultura

Detti titoli devono essere puntualmente dichiarati nell'apposita sezione del modello di domanda. Non si procede in alcun modo all'accertamento d'ufficio relativamente ai predetti titoli. Si valutano solo i titoli posseduti e dichiarati entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda. Per ogni titolo culturale va indicata l'esatta denominazione dell'ente che lo ha rilasciato, la sede e la data del rilascio; qualora l'autocertificazione sia incompleta o, comunque, imprecisa, i titoli non saranno valutati.

Non è possibile cumulare il punteggio per laurea triennale e specialistica/magistrale che costituiscono lo stesso percorso di studi. Non sono altresì valutabili quali titoli di cultura di cui al punto A.2.4 dell'Allegato A, i diplomi il cui percorso di studi fa parte dello stesso percorso di studi utilizzato per il conseguimento del titolo di ammissione alla procedura o viceversa.

Articolo 5

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Le singole graduatorie di Circolo e delle scuole ladine per l'assunzione di personale insegnante a tempo determinato, sono predisposte dal Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola, sulla base del punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli culturali e di servizio.

Nelle graduatorie predisposte saranno, altresì, evidenziati anche i nominativi dei candidati che si sono segnalati per il conferimento di incarichi su posti per l'insegnamento delle lingue straniere inglese e tedesco, l'insegnamento supplementare e per l'indirizzo didattico differenziato "Montessori", in quanto in possesso dei titoli previsti all'articolo 2 lettere i, j e k del presente bando.

Nella predisposizione delle graduatorie per Circolo si assegna precedenza a coloro che sono risultati idonei in un concorso, anche riservato, per l'assunzione a tempo indeterminato come insegnante di scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 25 bis, comma 5, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg.

Articolo 6

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO

Nel caso di parità di punteggio nelle graduatorie di Circolo o delle scuole ladine, si ricorre ai titoli di preferenza determinati ai sensi del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, così come riportati nell'Allegato C).

Articolo 7

APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

Al termine dell'istruttoria, la Dirigente del Servizio Reclutamento e gestione del personale della scuola procede all'approvazione provvisoria delle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato del personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, da cui risultano i punteggi assegnati ai singoli candidati, sulla base dell'istruttoria compiuta alla luce di quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato A.

Avverso le sopraccitate graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione delle stesse sul sito www.vivoscuola.it; il reclamo, redatto sulla base del fac-simile reso disponibile sul sito Vivoscuola, dovrà essere inviato esclusivamente all'indirizzo serv.perscuola@pec.provincia.tn.it. Il reclamo deve essere puntuale e motivato, in quanto non saranno presi in considerazione reclami generici e/o privi di motivazione o portati a conoscenza dell'Amministrazione con modalità diverse da quelle indicate. Ai reclami presentati avverso le graduatorie non si procede con risposta individuale, costituendo la pubblicazione delle graduatorie definitive risposta ai medesimi.

La Giunta provinciale procede con l'approvazione delle graduatorie definitive per l'assunzione a tempo determinato del personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025 nelle quali, sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del paragrafo precedente, saranno ordinati i candidati.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul portale www.vivoscuola.it e all'albo di ciascun Circolo di coordinamento, nonché all'albo dell'Istituto Comprensivo "Ladino di Fassa" e all'albo dell'Istituto Comprensivo "Folgaria, Lavarone e Luserna" -

Articolo 8

ASSUNZIONI

Spetta al coordinatore pedagogico, ovvero all'eventuale dirigente scolastico nei casi di cui all'articolo 8 comma 4 della L.P. 5 del 2006, provvedere all'assunzione a tempo determinato di personale insegnante per la copertura di posti provvisoriamente vacanti ovvero, verificata la situazione organizzativa della scuola ed accertata la necessità di sostituzione, per assenza temporanea del titolare.

Tale funzione spetta altresì al Sorastant de la Scola Ladina al quale vengono affidati i compiti di coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia provinciali della Valle di Fassa e le altre funzioni attribuite ai coordinatori pedagogici dall'art. 24 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

I coordinatori pedagogici, l'eventuale dirigente scolastico nei casi di cui all'articolo 8 comma 4 della L.P. 5 del 2006, e il Sorastant de la Scola Ladina, provvederanno all'assunzione a tempo determinato di personale insegnante seguendo l'ordine di graduatoria.

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

I contenuti e le modalità con le quali è espletato il concorso sono conformi alle norme del D.P.G.P. 14 Ottobre 1998, n. 26-98/Leg, del D.P.P. 12 Ottobre 2007, n. 22-102/Leg. e ss.mm. e delle disposizioni di legge o regolamento vigenti in materia.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, ove compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate nella premessa alla Deliberazione di approvazione del presente bando.

Questo bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, parte IV. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione dello stesso.

NOTA INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Con riferimento alla procedura concorsuale si informa che il Regolamento UE 679/2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento, con la presente informativa la Provincia Autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento relative al trattamento dei dati personali raccolti presso l'Interessato e presso terzi.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio per il Reclutamento e Gestione del Personale della Scuola (Via Giuseppe Gilli, 3 – 38121 Trento, tel. 0461.491357, fax 0461.497287, e-mail serv.perscuola@pec.provincia.tn.it).

Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 - 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), cui si potrà rivolgere per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali, sono: via Mantova n. 67, 38122 Trento, fax 0461/499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

L'elenco degli amministratori di sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, è consultabile presso la specifica struttura alla quale è assegnato il dipendente. L'elenco di tali amministratori di sistema, nominati da Trentino Digitale S.p.A. in qualità di Responsabile del trattamento, è consultabile presso la intranet provinciale.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo) e presso questa Amministrazione, anche mediante scambio di dati con Enti/Associazioni presenti sul territorio provinciale, come da specifico accordo sottoscritto il 16 aprile 2018 relativo alla condivisione dei dati riguardanti i periodi di servizio prestati nel profilo di insegnante della scuola dell'infanzia.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente la finalità del trattamento e la base giuridica che consente il trattamento dei Suoi dati:

la finalità del trattamento è l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett.e, del Regolamento) e, in particolare per l'espletamento della procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti della L.P. 13/1977 e L.P. 5/2006.

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario per la partecipazione alla procedura concorsuale. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti, non sarà possibile dare corso all'iscrizione e partecipazione alla procedura concorsuale.

Con riferimento ai dati personali riconducibili a "categorie particolari", ex art. 9 del Regolamento (es appartenenza sindacale, dati relativi alla salute), si precisa come il relativo trattamento sia necessario ai sensi

dello stesso art. 9 del Regolamento per un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare per i motivi individuati dalla legge n. 104 del 05 febbraio 1992, nonché ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o ai fini statistici.

Si precisa che essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Quanto ai dati relativi allo stato di salute, che non possono in ogni caso essere diffusi, si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all'art. 2-septies del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante.

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati anche da soggetti nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento che svolgono attività strumentali per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali ovvero:

- Trentino Digitale – Via G. Gilli 2 – 38121 Trento

- Polo archivistico dell'Emilia Romagna (conservazione a norma dei documenti digitali).

Tutti gli operatori che accedono ai dati informatizzati sono identificabili e dotati di password personale e il loro accesso è consentito solo per le finalità previste e il tempo necessario in relazione al proprio ruolo e con l'impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso da parte di soggetti terzi non autorizzati.

4. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della L.P. n. 13 del 21 marzo 1977 e del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel "massimario di scarto", è di 10 anni.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In base alla normativa vigente Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i seguenti diritti:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di limitazione (art. 18);
- opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 21);

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunicherà a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate. Qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

Ai sensi dell'art. 77, qualora l'Interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Allegato parte integrante

ALLEGATO A)

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno valutati i seguenti titoli, distinti in titoli di cultura e servizio, ai quali verrà attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato.

A) TITOLI DI CULTURA:

A.1) Titolo di studio costituente requisito d'accesso e come tale fatto valere:

A.1.1 diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola infanzia, diploma di laurea in scienze della formazione a ciclo unico LM85 BIS:

punti 18

A.1.2 diploma rilasciato da scuola magistrale, da istituto magistrale o liceo socio-psico-pedagogico o altri diplomi ad esso dichiarati corrispondenti o equipollenti, purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 ovvero titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale il cui punteggio deve essere rapportato a 110: ⁽¹⁾

punti 12

più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto superiore a 76/110, nel mentre:

- ai titoli di studio conseguiti col voto di 67/110 e 68/110 viene aggiunto un coefficiente di 0,05 punti;

- ai titoli di studio conseguiti col voto di 69/110 e 70/110 viene aggiunto un coefficiente di 0,10 punti;

- ai titoli di studio conseguiti con voto superiore a 70/110 e fino a 76/110, viene aggiunto, oltre a 0,10 punti, un ulteriore coefficiente di 0,05 punti in ragione di ogni voto superiore a 70/110.

Al titolo di studio conseguito col massimo dei voti si attribuiscono ulteriori **punti 4**

A.2) Altri titoli (si valuta un solo titolo per ogni tipologia):

A.2.1 diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento in pedagogia, in scienze dell'educazione, in psicologia, in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o in scienze della formazione primaria a ciclo unico LM85 BIS (se non fatte valere quale titolo d'accesso), in scienze della formazione primaria indirizzo scuola elementare, o altri titoli ad essi equipollenti

punti 8

A.2.2 diploma di laurea diverso dall'accesso conseguito con il vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento)

punti 4

A.2.3 diploma di laurea triennale, diploma di conservatorio di musica purché congiunto a diploma di scuola secondaria di secondo grado.

punti 2

A.2.4 altri diplomi non considerati alla lettera A.1.2: diploma di maturità rilasciato da scuola o istituto di grado pari a quello di scuola o istituto magistrale; diploma di conservatorio di musica ⁽²⁾;

punti 1

A.2.5 attestato di qualifica di educatore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi conseguito in provincia di Trento (Baby life)

punti 3

A.2.6 titolo finale di corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari previsti dagli statuti delle università, di carattere socio – educativo

punti 4

A.2.7 dottorato di ricerca strettamente coerente con le mansioni inerenti il profilo professionale di insegnante scuola infanzia ⁽³⁾;

punti 8

A.3) Attestati e specializzazioni (si valuta un solo titolo per ogni tipologia):

A.3.1 il possesso dell'attestato di specializzazione per l'insegnamento supplementare nella scuola dell'infanzia come previsto dalla L.P. n 27 del 10/09/1993

punti 6

A.3.2 il possesso dell'attestato di specializzazione per il sostegno nella scuola primaria

punti 3

A.3.3 titolo di specializzazione rilasciato a seguito di superamento dell'esame finale del corso di differenziazione didattica sul metodo Montessori

punti 3

A.3.4 certificazione linguistica di lingua tedesca e/o inglese corrispondente almeno al livello B1 ai sensi del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti certificatori ricompresi negli enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del presente decreto

B1/pat. C punti 3

B2/pat. B punti 4

C1/pat. A punti 5

C2 punti 7

A.3.5 certificazione di superamento di corso di formazione per Facilitatore alla comunicazione e all'integrazione scolastica rilasciato dalla Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di durata pari o superiore a 200 ore

punti 2

A.4) Idoneità o abilitazioni conseguite in concorsi ordinari o riservati per l'accesso ai posti a tempo indeterminato nella scuola infanzia e primaria (si valutano fino ad un massimo di due titoli tenendo presente che le idoneità di cui ai punti A.4.1 e A.4.3 sono alternative)⁽⁴⁾

A.4.1 idoneità o abilitazione conseguita in concorsi pubblici o riservati per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia indetti dalla Provincia autonoma di Trento

punti 8

A.4.2 per la seconda idoneità o abilitazione di cui al precedente alinea

punti 4

A.4.3 idoneità o abilitazione conseguita in concorsi pubblici per titoli ed esami per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni o Enti Pubblici

punti 8

A.4.4 idoneità o abilitazione conseguita in concorsi pubblici per esami a posti di insegnante di scuola primaria per posto comune o per posto di lingua straniera

punti 2

B) TITOLI DI SERVIZIO: (5) (6) (7)(10)

B.1) Servizio di insegnamento prestato nella qualifica di insegnante nelle scuole infanzia provinciali o equiparate della Provincia autonoma di Trento:

per ogni anno intero

punti 12

per ogni mese (fino ad un massimo di 12 punti)

punti 2

B.2) Servizio di insegnamento prestato nella qualifica di insegnante nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Non vengono valutati i servizi prestati presso scuole dell'infanzia private:

per ogni anno intero

punti 6

per ogni mese (fino ad un massimo di 6 punti)

punti 1

- B.3) Servizio prestato in qualità di coordinatore pedagogico di scuole dell'infanzia sia provinciali che equiparate nella Provincia autonoma di Trento,
per ogni anno intero **punti 6**
per ogni mese (fino ad un massimo di 6 punti) **punti 1**
- B.4) Servizio di insegnamento prestato nella scuola primaria statale, provinciale a carattere statale o paritaria,
per ogni anno intero **punti 3**
per ogni mese (fino ad un massimo di 3 punti) **punti 0,5**
- B.5) Servizio prestato in qualità di facilitatore della comunicazione per ipovedenti e sordi nelle scuole dell'infanzia ed equiparate e primaria della Provincia autonoma di Trento ⁽⁸⁾
per ogni anno intero **punti 4**
per ogni mese (fino ad un massimo di 4 punti) **punti 0,66**
- B.6) Servizio prestato in qualità di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi, con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di enti pubblici o enti gestori convenzionati o cooperative affidatarie dei servizi.
per ogni anno intero **punti 4**
per ogni mese (fino ad un massimo di 4 punti) **punti 0,66**
- B.7) Servizio prestato in qualità di educatore presso il "Centro per l'Infanzia" della Provincia autonoma di Trento (ex I.P.A.I.).
per ogni anno intero **punti 2**
per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti) **punti 0,33**
- B.8) Servizio prestato in qualità di assistente educatore per attività scolastiche comunque denominate nelle scuole primarie, attestato dai Patronati Scolastici, dai Comprensori o da Enti pubblici o, per loro conto, da cooperative, enti e associazioni accreditate; ⁽⁹⁾
per ogni anno intero **punti 1**
per ogni mese (fino ad un massimo di 1 punti) **punti 0,16**
- B.9) Servizio prestato nelle scuole dell'infanzia in qualità di assistente all'infanzia;

per ogni anno intero **punti 2**
per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti) **punti 0,33**

B.10) Servizio prestato in provincia di Trento in qualità di insegnante/educatore negli asili estivi gestiti da Comuni o Enti gestori anche se svolti alle dipendenze di cooperative convenzionate con gli Enti medesimi

per ogni anno intero **punti 2**
per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti) **punti 0,33**

C) CONTINUITÀ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

C.1) Continuità per il servizio prestato per 5 anni consecutivi nelle scuole dell'infanzia provinciali e/o equiparate della Provincia autonoma di Trento (si valutano al massimo 2 quinquenni).

punti 10

D) PUNTEGGIO ULTERIORE⁽¹²⁾

D.1) Servizio effettivamente prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate nei mesi di apertura estiva aggiuntivi a quelli previsti dal calendario scolastico, nell'a.s. 2019/2020 e nell'a.s. 2020/2021.

per ogni mese **punti 2**

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AI TITOLI.

- (1) Per l'attribuzione del punteggio relativo all'idoneità conseguita in pubblici concorsi si valutano le sole prove d'esame (scritto e orale) e non anche i titoli.
- (2) Non sono valutabili quali titoli di cultura di cui al punto A.2.4 i diplomi il cui percorso di studi fa parte dello stesso percorso di studi utilizzato per il conseguimento del titolo di ammissione alla procedura o viceversa.
- (3) I titoli di cui al punto A.2.7 sono valutati solo se attinenti a materie coerenti con la specifica figura professionale a concorso.
- (4) Il riconoscimento del punteggio dell'abilitazione viene attribuito solamente se non utilizzato quale titolo di accesso.
- (5) Il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022 non viene valutato
- (6) Qualora nel corso dello stesso anno scolastico l'interessato abbia prestato servizio in qualifiche/profili diverse o in scuole di diverso ordine e grado, il servizio stesso verrà valutato distintamente per ogni tipo di servizio prestato. La somma dei punteggi così attribuiti - non potendo peraltro superare il punteggio previsto per un intero anno scolastico per il servizio afferente all'insegnamento valutato nella misura più favorevole – sarà effettuata, secondo l'ordine di maggior punteggio attribuito ai diversi servizi, tenendo conto di un periodo massimo di mesi sei.
- (7) Il servizio prestato ad orario ridotto viene valutato come servizio a tempo pieno.
- (8) Si valuta solamente il servizio prestato con il possesso dell'attestato del corso di formazione promosso dall'ente di riferimento congiunto al corso di formazione per facilitatore alla comunicazione e all'integrazione scolastica rilasciato dalla SSIS di Rovereto.
- (9) I servizi con contratti di lavoro atipici sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.
- (10) La valutazione dei servizi ha luogo, con riferimento a ciascun anno scolastico, nel seguente modo: vengono sommati i giorni (trentesimi) di servizio prestato e trasformati in mesi (trenta/trentesimi); la frazione residua superiore ai 15 gg. viene valutata un mese intero; il servizio di almeno 5 mesi e 16 giorni viene valutato un anno intero.
- (11) Il punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
- (12) Il punteggio è attribuito per servizi effettivamente prestati e pertanto dal computo dei giorni utili sono escluse tutte le assenze effettuate; si valuta come mese intero il servizio prestato per un periodo pari o superiore a 16 gg.. Non è possibile sommare il servizio prestato nei mesi di apertura estiva in differenti anni scolastici.

Allegato parte integrante

ALLEGATO A)

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Saranno valutati i seguenti titoli, distinti in titoli di cultura e servizio, ai quali verrà attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato.

A) TITOLI DI CULTURA:

A.1) Titolo di studio costituente requisito d'accesso e come tale fatto valere:

A.1.1 diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola infanzia, diploma di laurea in scienze della formazione a ciclo unico LM85 BIS:

punti 18

A.1.2 diploma rilasciato da scuola magistrale, da istituto magistrale o liceo socio-psico-pedagogico o altri diplomi ad esso dichiarati corrispondenti o equipollenti, purché conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 ovvero titolo di abilitazione valido per l'insegnamento nella scuola materna statale il cui punteggio deve essere rapportato a 110: ⁽¹⁾

punti 12

più un coefficiente di 0,50 punti in ragione di ogni voto superiore a 76/110, nel mentre:

- ai titoli di studio conseguiti col voto di 67/110 e 68/110 viene aggiunto un coefficiente di 0,05 punti;

- ai titoli di studio conseguiti col voto di 69/110 e 70/110 viene aggiunto un coefficiente di 0,10 punti;

- ai titoli di studio conseguiti con voto superiore a 70/110 e fino a 76/110, viene aggiunto, oltre a 0,10 punti, un ulteriore coefficiente di 0,05 punti in ragione di ogni voto superiore a 70/110.

Al titolo di studio conseguito col massimo dei voti si attribuiscono ulteriori **punti 4**

A.2) Altri titoli (si valuta un solo titolo per ogni tipologia):

A.2.1 diploma di laurea conseguito con il vecchio ordinamento in pedagogia, in scienze dell'educazione, in psicologia, in scienze della formazione primaria indirizzo scuola infanzia o in scienze della formazione primaria a ciclo unico LM85 BIS (se non fatte valere quale titolo d'accesso), in scienze della formazione primaria indirizzo scuola elementare, o altri titoli ad essi equipollenti

punti 8

A.2.2 diploma di laurea diverso dall'accesso conseguito con il vecchio ordinamento o diploma di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento)

punti 4

A.2.3 diploma di laurea triennale, diploma di conservatorio di musica purché congiunto a diploma di scuola secondaria di secondo grado.

punti 2

A.2.4 altri diplomi non considerati alla lettera A.1.2: diploma di maturità rilasciato da scuola o istituto di grado pari a quello di scuola o istituto magistrale; diploma di conservatorio di musica ⁽²⁾;

punti 1

A.2.5 attestato di qualifica di educatore nei nidi di infanzia e nei servizi integrativi conseguito in provincia di Trento (Baby life)

punti 3

A.2.6 titolo finale di corsi di perfezionamento o di specializzazione post-universitari previsti dagli statuti delle università, di carattere socio – educativo

punti 4

A.2.7 dottorato di ricerca strettamente coerente con le mansioni inerenti il profilo professionale di insegnante scuola infanzia ⁽³⁾;

punti 8

A.3) Attestati e specializzazioni (si valuta un solo titolo per ogni tipologia):

A.3.1 il possesso dell'attestato di specializzazione per l'insegnamento supplementare nella scuola dell'infanzia come previsto dalla L.P. n 27 del 10/09/1993

punti 6

A.3.2 il possesso dell'attestato di specializzazione per il sostegno nella scuola primaria

punti 3

A.3.3 titolo di specializzazione rilasciato a seguito di superamento dell'esame finale del corso di differenziazione didattica sul metodo Montessori

punti 3

A.3.4 certificazione linguistica di lingua tedesca e/o inglese corrispondente almeno al livello B1 ai sensi del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli enti certificatori ricompresi negli enti certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del presente decreto

B1/pat. C punti 3

B2/pat. B punti 4

C1/pat. A punti 5

C2 punti 7

A.3.5 certificazione di superamento di corso di formazione per Facilitatore alla comunicazione e all'integrazione scolastica rilasciato dalla Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario di durata pari o superiore a 200 ore

punti 2

A.4) Idoneità o abilitazioni conseguite in concorsi ordinari o riservati per l'accesso ai posti a tempo indeterminato nella scuola infanzia e primaria (si valutano fino ad un massimo di due titoli tenendo presente che le idoneità di cui ai punti A.4.1 e A.4.3 sono alternative) ⁽⁴⁾

A.4.1 idoneità o abilitazione conseguita in concorsi pubblici o riservati per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia indetti dalla Provincia autonoma di Trento

punti 8

A.4.2 per la seconda idoneità o abilitazione di cui al precedente alinea

punti 4

A.4.3 idoneità o abilitazione conseguita in concorsi pubblici per titoli ed esami per l'accesso all'insegnamento nella scuola dell'infanzia indetti dalla Provincia autonoma di Bolzano, dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni o Enti Pubblici

punti 8

A.4.4 idoneità o abilitazione conseguita in concorsi pubblici per esami a posti di insegnante di scuola primaria per posto comune o per posto di lingua straniera

punti 2

B) TITOLI DI SERVIZIO: (5) (6) (7)(10)

B.1) Servizio di insegnamento prestato nella qualifica di insegnante nelle scuole infanzia provinciali o equiparate della Provincia autonoma di Trento:

per ogni anno intero

punti 12

per ogni mese (fino ad un massimo di 12 punti)

punti 2

B.2) Servizio di insegnamento prestato nella qualifica di insegnante nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Non vengono valutati i servizi prestati presso scuole dell'infanzia private:

per ogni anno intero

punti 6

per ogni mese (fino ad un massimo di 6 punti)

punti 1

- B.3) Servizio prestato in qualità di coordinatore pedagogico di scuole dell'infanzia sia provinciali che equiparate nella Provincia autonoma di Trento,
per ogni anno intero **punti 6**
per ogni mese (fino ad un massimo di 6 punti) **punti 1**
- B.4) Servizio di insegnamento prestato nella scuola primaria statale, provinciale a carattere statale o paritaria,
per ogni anno intero **punti 3**
per ogni mese (fino ad un massimo di 3 punti) **punti 0,5**
- B.5) Servizio prestato in qualità di facilitatore della comunicazione per ipovedenti e sordi nelle scuole dell'infanzia ed equiparate e primaria della Provincia autonoma di Trento ⁽⁸⁾
per ogni anno intero **punti 4**
per ogni mese (fino ad un massimo di 4 punti) **punti 0,66**
- B.6) Servizio prestato in qualità di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi, con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze di enti pubblici o enti gestori convenzionati o cooperative affidatarie dei servizi.
per ogni anno intero **punti 4**
per ogni mese (fino ad un massimo di 4 punti) **punti 0,66**
- B.7) Servizio prestato in qualità di educatore presso il "Centro per l'Infanzia" della Provincia autonoma di Trento (ex I.P.A.I.).
per ogni anno intero **punti 2**
per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti) **punti 0,33**
- B.8) Servizio prestato in qualità di assistente educatore per attività scolastiche comunque denominate nelle scuole primarie, attestato dai Patronati Scolastici, dai Comprensori o da Enti pubblici o, per loro conto, da cooperative, enti e associazioni accreditate; ⁽⁹⁾
per ogni anno intero **punti 1**
per ogni mese (fino ad un massimo di 1 punti) **punti 0,16**
- B.9) Servizio prestato nelle scuole dell'infanzia in qualità di assistente all'infanzia;

per ogni anno intero **punti 2**
per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti) **punti 0,33**

B.10) Servizio prestato in provincia di Trento in qualità di insegnante/educatore negli asili estivi gestiti da Comuni o Enti gestori anche se svolti alle dipendenze di cooperative convenzionate con gli Enti medesimi

per ogni anno intero **punti 2**
per ogni mese (fino ad un massimo di 2 punti) **punti 0,33**

C) CONTINUITÀ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾

C.1) Continuità per il servizio prestato per 5 anni consecutivi nelle scuole dell'infanzia provinciali e/o equiparate della Provincia autonoma di Trento (si valutano al massimo 2 quinquenni).

punti 10

D) PUNTEGGIO ULTERIORE⁽¹²⁾

D.1) Servizio effettivamente prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate nei mesi di apertura estiva aggiuntivi a quelli previsti dal calendario scolastico, nell'a.s. 2019/2020 e nell'a.s. 2020/2021.

per ogni mese **punti 2**

NOTE ESPLICATIVE RELATIVE AI TITOLI.

- (1) Per l'attribuzione del punteggio relativo all'idoneità conseguita in pubblici concorsi si valutano le sole prove d'esame (scritto e orale) e non anche i titoli.
- (2) Non sono valutabili quali titoli di cultura di cui al punto A.2.4 i diplomi il cui percorso di studi fa parte dello stesso percorso di studi utilizzato per il conseguimento del titolo di ammissione alla procedura o viceversa.
- (3) I titoli di cui al punto A.2.7 sono valutati solo se attinenti a materie coerenti con la specifica figura professionale a concorso.
- (4) Il riconoscimento del punteggio dell'abilitazione viene attribuito solamente se non utilizzato quale titolo di accesso.
- (5) Il servizio prestato nell'anno scolastico 2021/2022 non viene valutato
- (6) Qualora nel corso dello stesso anno scolastico l'interessato abbia prestato servizio in qualifiche/profili diverse o in scuole di diverso ordine e grado, il servizio stesso verrà valutato distintamente per ogni tipo di servizio prestato. La somma dei punteggi così attribuiti - non potendo peraltro superare il punteggio previsto per un intero anno scolastico per il servizio afferente all'insegnamento valutato nella misura più favorevole – sarà effettuata, secondo l'ordine di maggior punteggio attribuito ai diversi servizi, tenendo conto di un periodo massimo di mesi sei.
- (7) Il servizio prestato ad orario ridotto viene valutato come servizio a tempo pieno.
- (8) Si valuta solamente il servizio prestato con il possesso dell'attestato del corso di formazione promosso dall'ente di riferimento congiunto al corso di formazione per facilitatore alla comunicazione e all'integrazione scolastica rilasciato dalla SSIS di Rovereto.
- (9) I servizi con contratti di lavoro atipici sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.
- (10) La valutazione dei servizi ha luogo, con riferimento a ciascun anno scolastico, nel seguente modo: vengono sommati i giorni (trentesimi) di servizio prestato e trasformati in mesi (trenta/trentesimi); la frazione residua superiore ai 15 gg. viene valutata un mese intero; il servizio di almeno 5 mesi e 16 giorni viene valutato un anno intero.
- (11) Il punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 180 giorni per anno scolastico.
- (12) Il punteggio è attribuito per servizi effettivamente prestati e pertanto dal computo dei giorni utili sono escluse tutte le assenze effettuate; si valuta come mese intero il servizio prestato per un periodo pari o superiore a 16 gg.. Non è possibile sommare il servizio prestato nei mesi di apertura estiva in differenti anni scolastici.

Allegato parte integrante
ALLEGATO B)

CATEGORIE AVENTI DIRITTO ALLA PRECEDENZA NELLA GRADUATORIA E DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO.

A) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA (FINO AL 50% DELLE EVENTUALI ASSUNZIONI) I SOGGETTI CHE RISULTANO IN POSSESSO DELLA DICHIARAZIONE DI INVALIDITÀ PREVISTA DALLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, NEI LIMITI DI SEGUITO RIPORTATI.

A1) Nel limite del 7 per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 1 della legge n. 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge n. 302/90 e precisamente:

- invalidi civili a causa di atti di terrorismo consumati in Italia;
- invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento;
- invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento;
- persone non vedenti o sordomute (sono considerati non vedenti coloro che sono affetti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sono considerati sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
- invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.

Documentazione richiesta:

- attestazione dell'invalidità riconosciuta dalla competente Commissione medica.

Per poter fruire della riserva del posto ai sensi della L. 68/99 il candidato deve essere iscritto agli elenchi-graduatorie della L. 68/99 entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Dopo l'approvazione della graduatoria, l'Amministrazione provinciale presenterà richiesta all'Agenzia del lavoro di riconoscimento dell'assunzione ai fini della riserva: il candidato dovrà confermare la permanenza dello stato invalidante (con un verbale di invalidità civile in corso di validità e dovrà risultare iscritto agli elenchi-graduatorie della L.68/99 entro la data in cui l'Agenzia del lavoro effettuerà il riconoscimento.

A2) Nel limite dell'uno per cento dei posti occupati, per le categorie previste dall'articolo 18 della legge n. 68/1999, nonché dall'articolo 1 della legge n. 407/98, che risultino iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente:

- orfani e coniugi superstiti, ovvero fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, di deceduti o resi permanentemente invalidi a causa di atti di terrorismo consumati in Italia (per questa categoria non è richiesto lo stato di disoccupazione);
- orfani e coniugi superstiti di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro, esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale;
- profughi italiani rimpatriati;
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto principale e anche se non in stato di disoccupazione;
- testimoni di giustizia;
- orfani per crimini domestici.

Documentazione richiesta:

I titoli di cui al punto A.2 dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR445/2000.

Tali precedenze, fino al limite del 50 per cento delle eventuali assunzioni, vengono applicate dalla Provincia Autonoma di Trento solo qualora la stessa Amministrazione si trovi nella necessità di coprire la quota percentuale rispettivamente del 7 e dell'1 per cento delle categorie sopra elencate.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

B) HANNO DIRITTO ALLA RISERVA DEL 30 % dei posti a concorso i militari volontari delle forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell'articolo 678, comma 9 e dell'articolo 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

I soggetti militari attualmente destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni) i VFB, in ferma triennale, e gli Ufficiali di complemento biennale o in ferma prefissata.

Documentazione richiesta:

I titoli di cui al punto B) dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Allegato parte integrante
ALLEGATO C)

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO (articolo 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e articolo 25 del D.P.P. n. 22 - 102/ Leg. di data 12 ottobre 2007, articolo 49 comma 5):

- 1) GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE
- 2) I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
- 3) I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
- 4) I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
- 5) GLI ORFANI DI GUERRA
- 6) GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
- 7) GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO
- 8) I FERITI IN COMBATTIMENTO
- 9) GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE
DI MERITO DI GUERRA NONCHE' I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA
- 10) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI
- 11) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA
- 12) I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE
PUBBLICO E PRIVATO
- 13) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE
SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI DI GUERRA
- 14) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE
SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA
- 15) I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I
FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO O
PRIVATO
- 16) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI

17) COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (come lavoratore dipendente), PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

18) I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (indicare il n. dei figli a carico)

19) GLI INVALIDI E I MUTILATI CIVILI

- certificato rilasciato dalla Commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o grado di invalidità.

20) I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

21) GENITORE O TUTORE LEGALE DI PERSONA, FACENTE PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE, CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (che dovrà essere debitamente documentata ai sensi della normativa vigente);

In caso di permanenza di parità la preferenza è data al genere meno rappresentato nella qualifica oggetto del concorso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione allo stesso.

In caso di ulteriore parità, la preferenza è determinata:

1. dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato servizio in Provincia o in altre amministrazioni pubbliche (indicare l'Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);
3. dal più giovane di età;
4. dal maggior punteggio o valutazione conseguito/a per il rilascio del titolo di studio richiesto per l'accesso.

Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.